

L'ALBERO DI NATALE

L'usanza, ormai largamente diffusa anche da noi, dell'albero di Natale comporta come suo corollario lo scambio di doni tra i familiari e gli amici. Ai piedi dell'albero o attaccati ai suoi rami si trovano, la notte di Natale, tanti pacchettini ben fatti, a vivaci colori, contenenti i regali che ciascuno fa agli altri. Ogni pacchetto ha il suo cartellino: «la mamma a papà», «papà alla mamma», «la mamma a Gigino», «Gigino a papà», «papà a Carletto», «Giovannino a zio Ludovico» e così via.

Il problema più grosso riguarda Gigino, o più in generale i figli, nipoti, pronipoti che siano minori di età. Passi per i regali che si fanno a Gigino dai genitori, dagli zii, dagli amici di famiglia. Ma che deve dirsi per i regali che fa proprio lui, Gigino, agli altri?

I doni di Natale, intendiamoci, non sono vere e proprie «donazioni» (di quelle per le quali il codice civile richiede, affinché valgano, addirittura l'atto pubblico). Sono solo liberalità effettuate «in conformità agli usi» (art. 770 cod. civ.). Tuttavia si tratta pur sempre di «liberalità», cioè di atti mediante cui si dispone di qualcosa di proprio a favore di un altro individuo e senza alcun corrispettivo. Ciò dato, può un minorenne compiere di simili atti? Non è egli incapace per legge di compiere validi atti di disposizione del suo?

Ebbene sí. A rigor di termini non vi è dubbio che un minore non possa compiere atti di liberalità a proprio nome e di sua propria iniziativa. Ma nel caso dei doni natalizi, a prescindere dal fatto che essi vengono in realtà operati dai genitori di Gigino, che dopo tutto ci mettono i soldi, si è sottilmente osservato da parecchi giuristi che le liberalità di uso ammesse dal codice

comportano pienamente la possibilità di essere fatte anche da minori di età. In altre parole, se la legge sottrae alla rigida disciplina delle donazioni le «liberalità d'uso» (cioè quelle che si sogliono compiere in certe occasioni e in certi determinati modi), ciò significa che il diritto intende chiudere un occhio su queste liberalità, senza esigere né requisiti di forma né requisiti di capacità né altro. E siccome l'uso vuole che anche Gigino, Carletto e Giovannino possano fare liberamente i loro doni natalizi, ecco che tali doni, pur provenendo da un «incapace» di agire giuridicamente, sono tuttavia, eccezionalmente, validi. Quindi, non venga in mente al papà di Gigino di pretendere, passata la festa, la restituzione dei doni (inopinatamente preziosi) che il diabolico frugoletto abbia fatto trovare sotto l'albero alla nonna (materna). Una volta tanto, alla suocera deve esser data pienamente ragione, se risponderà al genero picche.

Portando ancora oltre il ragionamento, si è giunti, sempre su questa strada, ad affermare che le liberalità d'uso (tra cui i doni natalizi) sono pienamente valide anche se effettuate da persona che si trovi, nel momento del dono, in istato di incapacità di intendere e di volere: mettiamo, a causa di una copiosa libagione festiva. Avrò un bel reclamare, tornato che sia in se stesso, il donante. Il donatario potrà legittimamente opporgli che il dono, pur essendo stato fatto in condizioni di ebbrietà o di profonda sonnolenza eccetera, oramai è «andato», e non deve essere più restituito. La conformità all'uso (almeno secondo certi giuristi evidentemente astemi) salverebbe insomma tutto.

Non è mancato chi ha giudicato questi modi di ragionare piuttosto arrischiati. Non è mancato chi li ha nettamente respinti, ritenendo insormontabili le regole generali di legge. Ma, se ben ci si riflette, non val poi la pena di far troppo i rigidi con le ipotesi di liberalità conformi agli usi. La nota fondamentale di questa liberalità è la modicità del loro valore. Quindi che vale discutere se siano valide o no?

Una causa a loro riguardo verrebbe a costare, di certo, assai più.